



**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
AGLI URBANI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANITARIE**

**SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ISTITUITO
DAL CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE**

Il giorno _____ con la presente scrittura a valere a tutti gli effetti di legge, tra

Azienda / Produttore iniziale di rifiuti speciali			
Dati anagrafici			
Cognome _____	Nome _____		
Nato a _____	il _____		
C.F. _____			
Residenza	Comune _____	Provincia _____	
	Via _____	N° _____	
In qualità di ¹ _____			
Denominazione/ragione sociale			
C.F. _____	P. IVA _____		
Sede Legale	Comune _____	Provincia	TV
	Via _____	N° _____	
Telefono _____	Cell. _____		
e-mail _____	Fax _____		
Dati dell'utenza			
Tipo attività _____			
<u>Ubicazione sede operativa</u>			
Comune _____	Frazione _____		
Via _____	N° _____		
Telefono _____	Fax _____		
Rif. persona contatto _____	Titolo _____		
Domiciliazione (se diversa)			
Comune _____	Provincia _____	CAP _____	
Via _____	N° _____		

di seguito denominato **Utente**, e la Società **Sav.no Srl**, d'ora in avanti denominato **Gestore Pubblico**, con sede legale in Via Maggior Piovesana 158/B 31015 Conegliano (TV), Partita IVA 03670260268, legalmente rappresentato dall'Amministratore Delegato Sig.ra Susanna Sutto, nata a Motta di Livenza il 21/10/1968,

PREMESSO

- che il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;
- che nel territorio operano molte attività economiche che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani derivanti da attività sanitarie, la gestione dei quali è sottoposta a numerosi adempimenti previsti dalla normativa vigente, adempimenti in parte non dovuti se tali rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico;
- che l'art.183 del D.Lgs. 152/2006 definisce i circuiti organizzati di raccolta, e che l'art. 188 del medesimo D.Lgs. 152/2006 prevede che i produttori di rifiuti speciali possano conferire i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa sottoscrizione di apposita Convenzione;

¹ Legale rappresentante, titolare, socio, amministratore unico, altro.

- d) che l'art. 7 - comma 3 - del D.M. Ambiente del 17/12/2009, relativo al sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, definisce le modalità operative semplificate di gestione tramite il Gestore Pubblico;
- e) che nel Regolamento Consortile per la gestione integrata dei rifiuti urbani sono state fissate le modalità per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani (art. 11) in conformità con la normativa vigente;
- f) che è istituito da parte del Consiglio di Bacino un servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali sulla base della normativa vigente in materia;
- g) che i rifiuti speciali non assimilati, provenienti da attività non domestiche, vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani, e che il Gestore Pubblico effettuerà servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali in modo diretto o tramite specifiche aziende, denominando tale attività **Impresa**;

si conviene e si stipula quanto segue, considerando la premessa come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

Art. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero da parte del Gestore Pubblico dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani derivanti da attività sanitarie specificati per CER nell'allegato prezzi, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Il servizio viene reso a tutte le utenze non domestiche aventi unità produttiva nei Comuni che appartengono al Bacino "Sinistra Piave".

Art. 2 Durata ed efficacia della Convenzione

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fintantoché non intervenga disdetta, da una delle parti contraenti, a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno; eventuali disdette successive a tale data potranno avere validità ed efficacia soltanto se motivate dalla cessazione dell'attività da comprovarsi a cura dell'Utente. In ogni caso, la disdetta avrà effetto a decorrere dall'anno successivo: tale regola può essere derogata soltanto nell'ipotesi e secondo le modalità previste dal successivo art. 6, comma 2 ossia nell'ipotesi in cui il Gestore si avvalga della facoltà di variare le tariffe di adesione e gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. Nel caso di subentro di attività, il Gestore Pubblico provvede a effettuare i necessari adempimenti sulla base di idonea documentazione.

Art. 3 Impegni del Gestore Pubblico

1. Il Gestore Pubblico organizza un servizio integrativo di gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani derivanti da attività sanitarie, fornendo all'Utente i materiali e le attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio.
2. Il Gestore Pubblico assicura l'esecuzione del servizio e si impegna, ad ottemperare agli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
3. Il Gestore Pubblico garantisce la necessaria informazione all'Utente per tutti i servizi resi.

Art. 4 Impegni dell'Utente

1. L'Utente si impegna a rispettare tutte le disposizioni e le clausole contenute nella presente Convenzione, nonché ad ottemperare agli adempimenti previsti a proprio carico dalle norme vigenti.
2. L'Utente deve conferire esclusivamente le tipologie di rifiuti previste per lo specifico servizio secondo le modalità previste dal Gestore Pubblico.
3. L'Utente si obbliga a pagare entro la scadenza indicata le fatture emesse dal Gestore Pubblico.
4. L'Utente libera il Gestore Pubblico (ovvero l'Impresa) da ogni responsabilità derivante da danni a persone o cose che dovessero incorrere per propria imperizia, imprudenza o negligenza durante l'esecuzione del servizio, e sarà onere dell'Utente segnalare la presenza di pavimentazioni cedevoli, cantine, seminterrati, vasche del sistema fognario, spazi troppo angusti e comunque non idonei al passaggio di automezzi pesanti, indicare percorsi preferenziali ed eventuali zone pericolose o di divieto di circolazione, agevolando la rapidità delle operazioni.

Art. 5 Modalità di deposito temporaneo e di conferimento dei rifiuti

1. Sarà cura dell'Utente rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione in relazione al deposito temporaneo in attesa del conferimento al servizio pubblico.
2. L'Utente deve stoccare i rifiuti secondo le specifiche tipologie merceologiche in funzione dei servizi forniti, separati tra loro, utilizzando le attrezzature e le diverse forme di gestione stabilite.
3. È vietata, in base alla normativa vigente, la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'Impresa non procederà in nessun caso alla raccolta di tali miscelazioni.
4. Il deposito in attesa del conferimento non deve generare condizioni di rischio per l'igiene pubblica, per l'Utente o per il personale dell'Impresa, non deve produrre cattivi odori o inconvenienti di carattere ambientale.
5. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire in luogo accessibile al transito degli automezzi di raccolta; l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al punto di conferimento rimane a carico dell'Utente.
6. Sarà onere del Gestore provvedere al caricamento su automezzo autorizzato per il trasporto delle specifiche categorie di rifiuto.
7. Al momento del ritiro dei rifiuti, o successivamente allo stesso in casi particolari, sarà rilasciata all'Utente idonea documentazione in base alle norme vigenti.

Art. 6 Costi

1. L'Utente, a fronte del servizio fornito, si impegna a corrispondere il corrispettivo relativo alla raccolta e allo smaltimento/recupero dei rifiuti oggetto della convenzione, sulla base dei prezzi unitari di cui agli allegati alla presente convenzione.
2. Il Gestore Pubblico, sentito il Consiglio di Bacino, si riserva la facoltà di variare le tariffe di adesione e gestione del servizio dandone tempestiva comunicazione all'Utente. La variazione tariffaria entra in vigore non prima di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, salvo che l'Utente provveda a esercitare, entro il medesimo termine, la sua facoltà di recesso a mezzo di lettera raccomandata

Art. 7 Fatturazione

1. La fatturazione dei servizi sarà effettuata a discrezione del Gestore Pubblico e, in ogni caso entro il 31.12 dell'anno di competenza del servizio.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.
3. Nel caso di fatturazione per importi inferiori a 6,00 Euro (IVA esclusa) sarà fatturato all'utenza la somma di 6,00 Euro come importo minimo fatturabile.

Art. 8 Reclami

1. Eventuali reclami dell'Utente devono pervenire al Gestore Pubblico entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento del disservizio mediante comunicazione telefonica (seguita da comunicazione scritta) e, in ogni caso, in forma scritta via fax, lettera raccomandata o posta PEC entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data del disservizio stesso.

Art. 9 Inadempienze dell'Utente: penali, sospensione e/o revoca

1. L'Utente è tenuto a corrispondere, a titolo di penale, il costo dell'intervento calcolato in funzione delle ore impiegate, nel caso il Gestore Pubblico non possa procedere alla raccolta dei rifiuti nel luogo o con le modalità fissate per cause imputabili all'Utente stesso.
2. Allo stesso modo, l'Utente è tenuto al risarcimento di tutte le spese sostenute dal Gestore Pubblico nel caso di conferimenti difformi rispetto a quanto stabilito nella presente convenzione.
3. In caso di ritardo nel pagamento della fattura per qualsiasi servizio reso dal Gestore Pubblico (anche diverso dall'oggetto della presente convenzione), questo provvederà a sospendere l'efficacia della convenzione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di invio del primo sollecito di pagamento (da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente) e fino al pagamento di tutte le pendenze.
4. Il mancato pagamento da parte dell'Utente degli importi dovuti per i servizi resi entro la data di scadenza indicata in fattura provoca la sospensione dell'efficacia della convenzione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di invio del primo sollecito di pagamento (da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente): in tale ipotesi l'Utente è tenuto a corrispondere gli interessi moratori di cui al D.Lgs n. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.
5. La convenzione riprenderà a produrre effetti con il saldo di quanto dovuto ai sensi del comma precedente.
6. Il Gestore Pubblico si avvale della facoltà di revocare definitivamente la convenzione nel caso in cui l'Utente non provveda al pagamento degli insoluti entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento (da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente). La revoca non dà diritto all'Utente ad alcuna restituzione di eventuali anticipi versati e viene esercitata facendo salvo il diritto del Gestore Pubblico al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 10 Controversie

1. Le parti si impegnano a tentare di definire in via preliminare tutte le controversie relative alla presente convenzione.
2. Nel caso il tentativo di conciliazione non riesca, la controversia potrà essere comunque deferita all'autorità giudiziaria. Il Foro competente è quello di Treviso.

Art. 11 Varie

1. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, da specifici accordi di settore, e dal Codice Civile.

L'UTENTE

II GESTORE PUBBLICO

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano e sottoscrivono specificatamente le seguenti clausole della presente Convenzione:

- Art. 4 Impegni dell'Utente
- Art. 5 Modalità di rifiuti deposito temporaneo e di conferimento dei rifiuti
- Art. 6 Costi
- Art. 7 Fatturazione
- Art. 9 Inadempienze dell'Utente:penali, sospensione e/o revoca
- Art. 11 Varie

L'UTENTE (firma leggibile)

.....

INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 GDPR 2016/679 UE

1) Titolare del trattamento è SAVNO SRL, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel:0438/1711000, email: protocollo@savnoservizi.it; Ufficio Responsabile della protezione dei dati presso SAVNO SRL, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel:0438/1711000, email: rpd@savnoservizi.it. 2) I dati sono trattati in modalità elettronica e cartacea e sono quelli necessari ad adempiere al regolamento in vigore per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e alla disciplina della tariffa corrispettiva del medesimo così come stabilito dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 3) Il conferimento è obbligatorio per il compimento del servizio verso il cittadino e per ottemperare alle obbligazioni contrattuali a cui è soggetto il Titolare nei confronti del Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 4) I dati personali saranno trattati dal Titolare e dai suoi incaricati, service di stampa e conservazione documentale, studi legali, società di recupero crediti, banche, enti pubblici ed eventualmente altri soggetti strettamente necessari al compimento del servizio verso il cittadino nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento; ove previsto, tali soggetti verranno nominati Responsabili del Trattamento 5) I dati non saranno in alcun caso diffusi, né trasferiti a Paesi terzi rispetto all'UE o ad Organizzazioni Internazionali. 6) I dati sono conservati per il periodo necessario ad adempiere alle obbligazioni fiscali/amministrative/legali/pubbliche a cui il Titolare deve uniformarsi. 7) Gli interessati hanno (vedi art.li 15-22): diritto all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al processo decisionale automatizzato dei propri dati personali facendo richiesta direttamente ai contatti di cui al punto (1). In ogni caso hanno diritto di reclamo presso un'autorità di controllo.

L'UTENTE (firma leggibile)

.....

Numero documento d'identità

.....